

Modalità, scadenze e funzionamento per il versamento dell'imposta di bollo

Grazie alle semplificazioni introdotte dal Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, i contribuenti possono beneficiare di una procedura più agevole per il pagamento dell'imposta. In particolare, è stato innalzato da 250,00 euro a 5.000,00 euro il limite entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo anziché frazionato.

Se l'imposta di bollo dovuta per il 1° trimestre 2024 non supera i 5.000 euro, è possibile versarla insieme all'imposta per il 2° trimestre e, quindi, entro il 30 settembre 2024.

Se l'importo totale dovuto per i primi due trimestri è inferiore ai 5.000 euro, è possibile effettuare il versamento insieme all'imposta dovuta al 3° trimestre entro il 30 novembre 2024.

Scadenze

- 1° Trimestre > **31 maggio** se l'imposta di bollo dovuta supera i 5.000 euro
30 settembre (*) se l'imposta di bollo dovuta è inferiore o uguale a 5.000 euro
- 2° Trimestre > **30 settembre** se l'imposta di bollo dovuta supera i 5.000 euro
- 1° e 2° trimestre > **30 novembre** se l'imposta di bollo dovuta è inferiore o uguale a 5.000 euro
- 3° trimestre > **30 novembre**
- 4° trimestre > **28 febbraio**

(*) tale termine va rispettato se l'imposta di bollo dovuta per il I e II trimestre è complessivamente superiore a € 5.000

Modalità di versamento

- Dal portale dell'Agenzia delle Entrate con addebito diretto in c/c
- Utilizzando il modello F24 per il quale andranno utilizzati i seguenti codici tributo:
 - 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1 trimestre
 - 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2 trimestre
 - 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3 trimestre
 - 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4 trimestre